

**N. 00411/2010 REG.ORD.SOSP.  
N. 00657/2010 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 657 del 2010, proposto da:  
Haguira Othmane, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Lai,  
Carlo Selis, con domicilio eletto presso lo studio del primo dei  
difensori in Cagliari, via G. Deledda N.74;

*contro*

Ministero Lavoro e Previdenza Sociale, Direzione Provinciale Lavoro  
Sassari Sportello Unico Immigrazione e  
Ministero dell'Interno, Questura di Sassari, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, via  
Dante N.23;

*nei confronti di*

Rosella Addis, non costituitasi in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento n. 15732 prot., privo di data, notificato in data

21/05/2010, cod. P-SS/L/N/2009/100308, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione ha rigettato la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare proposta dalla sig.ra Addis Rossella, nata in svizzera il 18/06/1975, residente in Olbia, via Tavolare n. 17, in favore di Haguira Othmane;

- di ogni atto presupposto, preordinato o consequenziale o connesso, compresi, perquanto possa occorrere, il negativo parere della Questura di Sassari, non conosciuto, e la circolare del Ministero degli interni 13/03/2010 n. 1843..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Lavoro e Previdenza Sociale e di Direzione Provinciale Lavoro Sassari Sportello Unico Immigrazione e di Ministero dell'Interno e di Questura di Sassari;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un primo esame, che il ricorso meriti accoglimento sulla base delle seguenti considerazioni:

- il meccanismo ostativo alla regolarizzazione previsto dall'art. 1 ter, comma 13, lett. c), del decreto legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, non opera per il reato di cui all'art. 14, comma 3

ter, del d.lgs. n. 286/1998 e s.m.i. (ingiustificato trattenimento sul territorio nazionale), giacché tale fattispecie criminosa non è riconducibile all'art. 380 c.p.p. (non rientrando tra i casi di arresto obbligatorio ivi individuati) e neppure all'art. 381 c.p.p. (che si riferisce a casi di arresto facoltativo, mentre alla fattispecie ora in esame si applica un'ipotesi speciale di arresto obbligatorio, prevista dal comma 5 quinquies dello stesso art. 14 ter d.lgs. n. 286/1998 e s.m.i.);

- la specialità di quest'ultima disposizione incriminatrice - da ricollegarsi a esigenze di complessivo governo del fenomeno immigratorio più che a specifiche ragioni di prevenzione penale - suggerisce, quindi, di non estendere alla stessa un meccanismo ostativo del tutto inconferente, ove si tenga conto, altresì, del fatto che le domande di regolarizzazione sono per definizione presentate da soggetti irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, per cui ostacolare l'emersione di coloro che hanno subito una condanna a tale titolo significherebbe penalizzarne in modo sostanzialmente casuale la posizione rispetto a quella di altri immigrati, ugualmente irregolari, che non siano stati però individuati dalla Forze dell'Ordine;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8

settembre 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente

Francesco Scano, Consigliere, Estensore

Antonio Plaisant, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/09/2010

IL SEGRETARIO